



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### CACCIA E PESCA

Determinazione N. 2230 / 2019

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

**Oggetto: MODIFICA DELLA CONCESSIONE PROT. 3393/2019 A SAN SERVOLO S.R.L. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 104 DEL 16/01/2019 RELATIVA AL PERIODO DI RACCOLTA VONGOLE (11 E 15 AGOSTO 2019)**

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 267/2000);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamate:

- ✓ la LR 30/2016, con la quale è stato stabilito che:
  - i. sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia, e, tra queste, quelle in materia di caccia e pesca (art. 1, co. 1);
  - ii. le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali (art. 2, co. 5);
  - iii. per quanto non previsto espressamente dalla medesima legge n. 30, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" (art. 2, co. 6);
- ✓ la LR 30/2018 e, in particolare, l'art. 11 "Disposizioni transitorie", che ha previsto che:
  1. *Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.*

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura;
- iii. l'art. 18 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l'attività di venericoltura;
- iv. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- v. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 3/2019 – Provvedimento n. 4 del 08/02/2019, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
  - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato il responsabile del procedimento;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativi agli anni 2019-2021, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 18/01/2019, i quali assegnano al Servizio Caccia e Pesca l'Obiettivo n. OG0216 - Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole;

preso atto:

- ✓ del decreto di approvazione del Provveditore OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia n. 1354 del 11/12/2018 relativo al disciplinare 3654 del 06/12/2018 inerente la concessione n. 8329 rilasciata a San Servolo S.r.l. (per una superficie di 1.725,32 ha) da cui si evince che la stessa ha durata di due anni a partire dal 27/09/2018;
- ✓ della determinazione n. 104 del 16/01/2019 con cui è stato concesso a San Servolo S.r.l., con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, C.F. e P. IVA 03544490273, fino al 26/09/2020, l'esercizio dell'attività di venericoltura, intesa come allevamento dei molluschi appartenenti alla famiglia Veneridae, nelle acque della laguna di Venezia oggetto del decreto di approvazione del Provveditore OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia n. 1354 del 11/12/2018, oltre che approvato il disciplinare di concessione che regola il rapporto con il concessionario, sottoscritto in data 16/01/2019 prot. 3393;

vista l'istanza prot. n. 911/2019 della San Servolo S.r.l., assunta al prot. 48317/2019, volta a ottenere il consenso allo svolgimento dell'attività di raccolta di vongole in Laguna di Venezia e di conferimento ai Centri Depurazione Molluschi da parte dei sub concessionari anche nei giorni 11 e 15 agosto 2019, in considerazione della necessità di approvvigionamento del prodotto per la distribuzione commerciale nel periodo in questione;

considerata la specificità del periodo per quanto riguarda l'esigenza di rifornimento del mercato;

dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dall'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, adottato ai sensi dell'art. 24 del regolamento provinciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento e che sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

DETERMINA

1. di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del vigente disciplinare di concessione per venericoltura rilasciato dalla Città metropolitana di Venezia a favore della San Servolo S.r.l., l'esercizio delle attività di raccolta di vongole da parte delle ditte sub concessionarie, dalla levata del sole al tramonto, nonché il conferimento ai Centri Depurazione Molluschi, nei giorni 11 e 15 agosto 2019.

Il presente provvedimento può essere impugnato: con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente